



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

Via Libertà 78 – 90143 - Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424

E-mail: sicilia.pa@snals.it

Esami di Stato 2020.

Con la nota del 25 novembre 2019 che alleghiamo, il M.I.U.R. ha fornito le prime indicazioni sui requisiti necessari per l'ammissione agli esami di Stato.

La nota sottolinea che i requisiti per il corrente a.s. sono quelli previsti dal D.l n.62/2017, non essendo intervenuto alcun differimento annuale dell'entrata in vigore delle lettere b) e c) del comma 2, art. 13, del predetto decreto.

Requisiti ammissione Esami di Stato

I requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 dei candidati interni, pertanto, sono:

- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall'art.14/7 del DP.R. n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;
- svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi.

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall'art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

Ammissione: vincoli e deroghe

Per l'ammissione all'esame è necessaria una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Le scuole, tuttavia, possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali; in ogni caso, le assenze devono essere state continuative e debitamente documentate e comunque non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione.

Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

L'Ammissione agli esami è possibile anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

In tal caso, l'ammissione va adeguatamente motivata e il voto dell'insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato scritto a verbale.

Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all'esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento;
- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).

Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.